



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 28-06-21

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 (PEF) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 21:00, si è riunito presso la sala consiliare il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	A
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[5] Presenti n.[6]

Favorevoli 6
Contrari 0
Astenuiti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO
ZAMPONI GIUSEPPE
PAGLIONI LUCIA

Il Sindaco invita la responsabile del Servizio Finanziario – Santina Barboni – a relazionare in merito al provvedimento in adozione.

Il Relatore informa l'Assemblea che a decorrere dall'anno 2020 è stato modificato l'iter per l'approvazione del piano economico-finanziario della «TARI», nel senso che la proposta di documento, con i dati del gestore del servizio (nel caso di Poggio San Vicino il Cosmari) e i dati del Comune, deve essere trasmesso all'ATO 3 di Macerata, competente per territorio, che provvede ad approvarlo e quindi inviarlo al Comune e all'ARERA (Autorità di **R**egolazione per **E**nergia, **R**eti e **A**mbiente) per l'avvio della procedura di approvazione definitiva.

Evidenzia che e' stata acquisita dall' Ente in data 16/06/2021 con protocollo in arrivo numero 1789 la delibera di approvazione dei PEF 2021 numero 04 del 14/06/2021 approvata dall' Assemblea dell'ATA 3.

Evidenzia inoltre che tramite la comunicazione di cui sopra e' stato riferito agli enti che sono stati approvati i Pef precedentemente trasmessi dall'Ato 3 di Macerata tramite nostro numero di protocollo in arrivo 1615 del 27/05/2021 con oggetto "Trasmissione PEF 2021 ciclo integrato dei rifiuti 2021, in applicazione del MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif." dal quale scaturisce una spesa complessiva di € 40.614,00.

Specifica che il Comune, sulla base del piano finanziario ancorché non ancora approvato definitivamente dall'ARERA, è autorizzato ad approvare il piano tariffario da applicare alle varie tipologie di utenza: le tariffe si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa autorizzazione definitiva da parte dell'ARERA.

Dà atto che sulla base del PEF, la cui spesa complessiva è la stessa di quella del piano 2020 (€40.614,00.
) , le tariffe per il 2021 non subiscono degli cambiamenti.

Indica, poi, che per l'anno 2021, in deroga alla previsione del vigente regolamento, si prevede che il versamento della tassa avvenga in 2 rate scadenti rispettivamente il 15 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'*imposta unica comunale* – «IUC» – composta dall'imposta municipale propria – «IMU» – dal tributo per i servizi indivisibili – «TASI» – e dalla tassa sui rifiuti – «TARI», destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la specifica disciplina della «TARI», per aspetti comuni alle altre componenti «IMU» e «TASI» della «IUC», è contenuta nei commi dal 641 al 668 e in successivi commi del citato articolo 1 della legge n. 147/2013;
- il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica – «IUC» – limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando quelle riguardanti la «TARI»;

RILEVATO, quindi, che, in materia di «TARI» l'articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede:

- ⇒ al comma 651 che *«Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;*
- ⇒ al comma 652, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»;*

- ⇒ al comma 654 che *«In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*
- ⇒ al comma 683 che *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – «ARERA» – tra le altre le funzioni di:

- ✓ predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- ✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- ✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO, a tale proposito, che l'ARERA:

- ⇒ con deliberazione 225/2018/R/RIF del 5 aprile 2018, avviò un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- ⇒ con deliberazione 715/2018/R/RIF del 27 dicembre 2018 avviò altresì il procedimento per l'introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari («PEF») e della «TARI» per l'anno 2020, indicando in particolare:

- all'articolo 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'articolo 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della «TARI» 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti a un limite massimo di incremento annuale (articolo 4);
- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (articolo 4), approvare quindi la conseguente proposta di

«PEF» relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (articoli 6 e 8);

- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- nell'allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi
- del limite all'aumento tariffario annuale
- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili
- dei costi d'uso del capitale
- delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

VISTA la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/rif che integra la delibera 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA fra l'altro:

- ha specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del «PEF» 2020;
- ha specificato che per «ambito tariffario», ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- ha indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel «PEF»;
- ha elencato in dettaglio la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (articolo 2);

VISTA la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 Marzo tramite la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR2);

VISTA infine la determinazione Determina n. 1/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA in attuazione della deliberazione 138/2021/R/RIF ha determinato:

1. di disporre che i soggetti che svolgevano l'attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana, in impianti di trattamento meccanico/meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche, operativi al 31 dicembre 2019, siano tenuti, nei termini di cui al successivo punto 2, all'invio delle informazioni, della documentazione e dei dati

richiesti con il presente provvedimento tramite l'apposita procedura disponibile via extranet;

2. di fissare al 30 aprile 2021 il termine per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni stabiliti dalla presente determina;
3. di approvare il Manuale, di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante le istruzioni per la compilazione delle maschere e degli appositi file per la trasmissione dei dati;
- 4.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il Comune di Poggio San Vicino, è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani «*ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – A.T.O. 3 MACERATA*», istituita ai sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e costituita dall'associazione della Provincia di Macerata, dei Comuni in essa ricadenti e del Comune di Loreto quale convenzione obbligatoria ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, quale «*Amministrazione Locale*», che svolge, pertanto, le funzioni di «*Ente territorialmente competente*» previste dalla citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

PRESO ATTO, a tale riguardo, che:

- ⇒ con deliberazione n. 2 del 31 ottobre 2013 l'ATA 3 Macerata affidò, secondo il modello dell'*in-house providing* e per la durata di 15 anni, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 3 al «*Consorzio Cosmari*» (ora «*Cosmari s.r.l.*»);
- ⇒ l'articolo 14 della convenzione di affidamento del servizio «*ATA-Cosmari*», sottoscritta in data 25 febbraio 2014 e valida per i successivi 15 anni, prevede le modalità di tariffazione dei corrispettivi per il servizio, le modalità di aggiornamento degli stessi e, al comma 3, l'impegno di «*Cosmari*» a recepire le variazioni tariffarie che l'ATA intenderà applicare e motivare;

VISTO il «*PEF*» relativo al ciclo integrati dei rifiuti per l'anno 2021, di pertinenza del Comune di Poggio San Vicino, dal quale scaturisce un costo complessivo, da coprire con la tariffa, pari a € 315.570,00 così determinato:

descrizione	ciclo integrato RU	costi del Comune	totale PEF
totale costi da coprire con le entrate relative alle componenti di costo variabile	16.190	2.845	19.035
totale costi da coprire con le entrate relative alle componenti di costo fisso	5.557	16.022	21.579
sommano	21.747	18.867	40.614
detrazioni di cui al comma 1.4. della determinazione n. 2/DRIF/2020	-		-
totale piano finanziario	21.747	18.867	40.614

VISTA la relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della citata deliberazione «*ARERA*» n. 443/2019/R/RIF;

OSSERVATO, in merito alle scadenze per la predisposizione del «*PEF*» 2021, che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021...”

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATA, a tale riguardo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2021, a termini della quale è stato approvato *«Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)»* e il bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

CONSIDERATO, in merito, che:

- ✓ il Ministero dell'economia e delle finanze con risoluzione n. 1/DF del 2011, pur constatando che le delibere di approvazione delle tariffe e aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ha dato atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso;
- ✓ con la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, fu rilevato *«come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio»;*

REPUTATO, alla luce di quanto precede, di determinare le tariffe del servizio di specie da attribuire alle varie tipologia di utenza per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 a mente del quale *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*

VISTO il regolamento della «TARI», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22 settembre 2014 come emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 31 luglio 2015;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 0;

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di prendere atto della seguente documentazione che forma parte integrante del presente atto:
 - a) piano economico finanziario del servizio di specie, di pertinenza del Comune di Poggio San Vicino approvato dall'Assemblea Territoriale D'Ambito Macerata (ATA) con delibera 4 del 14/06/2021;
 - b) relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF.
- 3) Di approvare il piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, dal quale deriva un costo complessivo, da coprire con la tariffa, pari a € 40.614,00 come da tabella di cui alle premesse che deve intendersi qui integralmente riportata.
- 4) Di determinare per l'anno 2021 le tariffe della «TARI» come da tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 5) Di stabilire che per l'anno 2021, in deroga alle scadenze previste dall'articolo 21, comma 7, del vigente regolamento della «TARI», il versamento della tassa avvenga in n. 2 rate scadenti rispettivamente:
 - ⇒ il 15 novembre 2020;
 - ⇒ il 31 gennaio 2021;
- 6) Di dare atto che per l'anno 2021 sulla «TARI» si applica il tributo provinciale (TEFA), nella misura del 5%, il cui prelievo, al netto della commissione spettante al Comune, pari allo 0,30 per cento delle somme riscosse, viene effettuato con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

- 7) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020 e che, ai sensi dell'articolo 6.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, i valori delle tariffe si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa autorizzazione definitiva da parte dell'ARERA stessa.
- 8) Di demandare al Responsabile dell'area Finanziaria e Contabile l'adempimento relativo all'invio, entro il 31 ottobre 2020, del presente provvedimento al *Ministero dell'economia e delle finanze* per la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del «*Portale del federalismo fiscale*».

Quindi, stante l'urgenza di porre in essere, con urgenza, i conseguenti atti gestionali, con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-06-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 07-06-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 152.

Poggio S. Vicino li 16-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-07-2021 al 31-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 31-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio